



Edifici e mobilità

- > *Oggi giorno la Svizzera dipende fortemente dalle energie fossili importate dai Paesi esteri, che ogni anno incassano circa 8 miliardi di franchi solo per il petrolio e per il gas naturale.*
- > *La revisione della legge sul CO₂ intende ridurre il consumo di olio da riscaldamento e di gas naturale nel settore degli edifici.*
- > *Per quanto riguarda i trasporti, la legge crea i presupposti per l'immissione in commercio di veicoli sempre più efficienti con una conseguente riduzione del consumo di benzina e delle emissioni di CO₂. Parallelamente è previsto un sostegno per l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica delle auto elettriche.*

Edifici

La revisione della legge sul CO₂ mira a ridurre le emissioni di CO₂ nel settore degli edifici. I Cantoni provvedono affinché nel 2026 e 2027 le emissioni siano ridotte in media del 50 per cento rispetto al 1990. A tal fine emanano standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni. La Confederazione dispone di due strumenti per sostenere i Cantoni in tale compito: il sostegno finanziario e i valori soglia per il CO₂.

I valori soglia per il CO₂ creano certezza di pianificazione per i proprietari di immobili e i fornitori di energia. A partire dal 2023 si applicheranno nuovi valori soglia per il riscaldamento e per l'acqua calda:

- le *costruzioni nuove* non potranno in linea di principio più produrre emissioni di CO₂ da combustibili fossili. Ciò corrisponde allo standard ormai abituale. Già oggi, nelle nuove costruzioni sono installati pressoché esclusivamente sistemi a base di energie rinnovabili;
- le *costruzioni esistenti* potranno continuare a emettere CO₂. Cambierà qualcosa soltanto in caso di sostituzione di un generatore di calore¹, nel qual caso si applicherà un valore soglia per le emissioni di CO₂. Questo ammonta al massimo a 20 chilogrammi di CO₂ per metro quadro di superficie all'anno e sarà ridotto ogni cinque anni di cinque chilogrammi². I proprietari di immobili saranno liberi di decidere i provvedimenti per raggiungere i valori soglia, scegliendo per esempio tra l'impiego del solare termico o di combustibili rinnovabili come il biogas, il passaggio alla pompa di calore, l'in-

stallazione di un impianto a legna o del teleriscaldamento oppure la riduzione del fabbisogno di calore mediante risanamenti dell'involucro degli edifici;

- i diversi valori soglia per il CO₂ applicabili alle costruzioni nuove ed esistenti tengono conto del fatto che la conversione è più facile da realizzare nelle costruzioni nuove;
- la legge tiene inoltre in considerazione i Cantoni che con le loro leggi cantonali sull'energia nel settore degli edifici sono già sulla buona strada. Per questi, i nuovi valori soglia si applicheranno solo a partire dal 2026³.

La revisione della legge sul CO₂ non si limita però a emanare prescrizioni nel settore degli edifici, bensì prevede anche un **sostegno finanziario** per i proprietari di immobili. Un importo complessivo pari a un massimo di 450 milioni di franchi dai proventi della tassa sul CO₂ è infatti destinato ogni anno al Programma Edifici:

- i fondi sono usati per *continuare* a sostenere le misure d'incentivazione a livello cantonale, tra cui per esempio l'isolamento energetico di tetti e facciate o l'impiego di energie da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento. A tal fine la Confederazione intende incrementare i fondi cantonali. E con questo scopo sta infatti raddoppiando i contributi ai Cantoni. Con la revisione della legge, in futuro i Cantoni potranno ricevere dalla Confederazione il triplo dei fondi da essi stanziati per i provvedimenti nel settore degli edifici;
- *in aggiunta*, i proprietari di immobili ricevono un sostegno finanziario diretto per il passaggio a un sistema di riscaldamento che utilizza fonti rinnovabili. La revisio-

ne della legge prevede infatti un «premio di demolizione» uniforme a livello nazionale quale contributo ai costi di smantellamento del vecchio generatore di calore. È inoltre ampliata e rafforzata l’incentivazione del programma di consulenza «calore rinnovabile» con cui vengono illustrate le alternative agli impianti di riscaldamento a nafta e gas naturale. I sussidi erogati a livello nazionale vanno a beneficio anche di proprietari di immobili siti in cantoni che non promuovono direttamente questi provvedimenti;

- nel Fondo per il clima sono inoltre disponibili ulteriori forme di sostegno finanziario per i proprietari di immobili. Il Fondo per il clima può infatti offrire garanzie contro i rischi alle banche e agli investitori che decidono di finanziare il risanamento clima-compatibile degli edifici. Ciò rende possibile il finanziamento nei casi di rigore, per esempio quando i proprietari di case hanno difficoltà a farsi concedere un’ipoteca.

Investire conviene

Per i proprietari di case, gli investimenti rispettosi del clima nel settore degli edifici sono vantaggiosi sotto molteplici aspetti:

- i sistemi di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili convengono a lungo termine: non sono gravati dalla tassa sul CO₂; i costi energetici sono conseguentemente più bassi; i costi d’investimento più elevati sono soggetti ad ammortamento periodico lungo tutto il ciclo di vita del sistema di riscaldamento; le spese sostenute possono essere detratte dalle imposte nella

maggior parte dei Cantoni, secondo quanto disciplinato dal diritto tributario;


- Confederazione e Cantoni offrono un sostegno finanziario ai proprietari di case;
- nel caso di costruzioni nuove sostitutive e di risanamenti energetici completi degli edifici sussiste la possibilità di ampliare la superficie abitativa⁴. Il proprietario dispone così di una superficie più ampia che può destinare a uso proprio o a locazione.

Mobilità

I trasporti, soprattutto automobili, autofurgoni e camion, causano oggi circa un terzo delle emissioni di gas a effetto serra della Svizzera. La nuova legge sul CO₂ crea i presupposti per l’immissione in commercio di veicoli più efficienti, con una conseguente riduzione del consumo di benzina e diesel e quindi delle emissioni di CO₂:

- **inasprimento dei valori obiettivo per nuovi autofurgoni e automobili:** gli importatori di auto sono tenute a offrire veicoli sempre più efficienti, altrimenti incorreranno in sanzioni. Oggi per le automobili nuove è previsto un valore obiettivo per il CO₂ pari a 95 grammi per chilometro e per gli autofurgoni (veicoli commerciali leggeri) un valore obiettivo di 147 grammi per chilometro⁵. Questi valori obiettivo saranno ulteriormente inaspriti: dal 2025 saranno ridotti del 15 per cento per le automobili e gli autofurgoni nuovi, e dal 2030 del

Valori obiettivo di CO₂ secondo la legge sul CO₂ in vigore (in nero) e secondo la sua revisione (in verde)



37,5 per cento per le automobili nuove e del 31 per cento per gli autofurgoni nuovi. Come in passato, tali riduzioni sono attuate in linea con gli obiettivi dell'Unione europea;

- **valori obiettivo per la prima volta applicabili ai nuovi camion:** dal 2025 saranno stabiliti valori obiettivo per il CO₂ anche per i camion (veicoli pesanti). I nuovi camion immatricolati dovranno ridurre le loro emissioni rispetto alla flotta di nuovi automezzi 2019/2020 del 15 per cento a partire dal 2025 e del 30 per cento a partire dal 2030.

Dall'immissione in commercio di veicoli più efficienti traggono beneficio sia il clima sia gli automobilisti: il clima, in quanto diminuiscono il consumo di benzina e quindi anche le emissioni di CO₂; gli automobilisti, perché il calo dei consumi riduce anche le spese per il carburante.

Parallelamente, la nuova legge promuove anche l'elettromobilità: sarà infatti possibile attingere al Fondo per il clima per finanziare la realizzazione di punti di ricarica negli insediamenti abitativi e nelle case plurifamiliari. In tal modo viene creato un presupposto importante per la diffusione dell'elettromobilità.

Note a piè di pagina

- 1 Vale come sostituzione di un generatore di calore (da combustibili fossili) la sostituzione della caldaia o del bruciatore. Non valgono invece come sostituzione gli interventi minori su un impianto (p. es. la sostituzione di valvole).
- 2 Il valore ridotto si applica per la sostituzione di un generatore di calore da combustibili fossili successivamente all'entrata in vigore del nuovo valore.
- 3 Ai Cantoni che entro la data di entrata in vigore della legge sul CO₂ hanno messo in vigore la Parte F del Modulo di base del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni del 9 gennaio 2015 o una regolamentazione più rigida in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili in caso di sostituzione dei generatori di calore, si applicano, a partire dal 2026, le prescrizioni relative ai valori soglia per il CO₂ (art. 82 della legge sul CO₂).
- 4 I Cantoni possono concedere un bonus sull'indice di sfruttamento fino a un massimo del 30 per cento. L'indice di sfruttamento descrive il grado di uso abitativo consentito.
- 5 Secondo la nuova procedura di prova WLTP, questi valori equivalgono ai valori obiettivo di 118 grammi per chilometro per le autovetture e di 186 grammi per chilometro per gli autofurgoni (veicoli commerciali leggeri).